

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 17

(Vincolo per le imprese beneficiarie di incentivi)(3)(4)

1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari dei contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

(5)

2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

2 Parole soppresse al comma 4 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

3 Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 43, lettera h), L. R. 13/2022

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera i), L. R. 13/2022